COMUNE DI STRAMBINELLO
Regione Piemonte Città metropolitana di Torino

ORDINANZA N° 01/2022

Oggetto: TAGLIO PIANTE, RAMI E VEGETAZIONE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E PROVINCIALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota della Città metropolitana di Torino ricevuta in data 15 febbraio 2022 con la quale si richiede l'emissione di apposita ordinanza nei confronti dei proprietari frontisti delle strade comunali, vicinali e provinciali per gli opportuni interventi di controllo, messa in sicurezza, adeguamento, manutenzione dei fondi confinanti atti ad eliminare le condizioni di pericolo dovute alla presenza di vegetazione spontanea e/o instabile;

Considerato che la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di caduta o collocate in modo da creare potenziali pericoli, di rami protendenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni pericolose, o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche.

Dato atto che i proprietari di tutti i fondi confinanti le strade pubbliche, sui quali si verifichino le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale descritte nel capoverso precedente, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse.

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse e in particolare per scongiurare pericoli alla circolazione veicolare e pedonale e per garantire la sicurezza viaria, si rende necessario e urgente adottare la presente ordinanza;

Richiamati
- gli artt. 7-7bis-107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- gli art. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31, 32del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- il Codice Civile per quanto riguarda la materia e in particolare gli artt. 892, 894, 895, 896;
- l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- le leggi ed i regolamenti vigenti;

ORDINA

a tutti i proprietari confinanti con le strade comunali, vicinali e provinciali (Stradale Valchiusella e Via Provinciale) di provvedere:

- al taglio delle siepi, arbusti e dei rami e qualsiasi tipo di vegetazione che invada la sede stradale rendendo pericoloso il traffico veicolare e impedendo la visuale sia della carreggiata, sia della segnaletica stradale;

- a potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;

- a rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;

- a rimuovere le piante d'alto fusto ancora vitali e vigorose che si presentino pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione stradale perché troppo inclinate o perché scalzate al colletto o perché hanno un apparato radicale squilibrato e parzialmente scoperto o potenzialmente pericolose per via la distanza dalle vie e strade in cui risultano collocate;

- ad adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

- di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale (es. erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti) che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità;

Trascorsi inutilmente 20 giorni dalla data della presente ordinanza, si procederà d'Ufficio, addebitando le spese a carico dei proprietari inadempienti, i quali saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge.

Restano ferme la responsabilità civile e penale dei proprietari stessi per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltre il mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio digitale.

Vicolo Scala n. 2 10010 Strambinello (To)
Tel. 0125.76691 Fax 0125.668956
e-mail: strambinello@ruparpiemonte.it

COMUNE DI STRAMBINELLO
Regione Piemonte Città metropolitana di Torino

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma della legge 7-8-1990 n. 241 e s.m.i., avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, innanzi al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio e/o notificazione.

Strambinello, 16 febbraio 2022

Il Responsabile del servizio tecnico
f.to Marco Angelo CORZETTO

Vicolo Scala n. 2 10010 Strambinello (To)
Tel. 0125.76691 Fax 0125.668956
e-mail: strambinello@ruparpiemonte.it